

IL TRIBUNALE DI TERAMO

in persona della dott.ssa Sabrina Cignini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.5.2016 nel procedimento n. ~~XXXX~~/2014 R.G. ha emesso la seguente

ORDINANZA

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, ha distinto le rimesse "ripristinatorie" da quelle "solutorie" nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca.

Sono quindi "ripristinatori" gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto per cui esiste un affidamento bancario, e nei limiti del fido concesso; sono invece considerati "solutori" gli accrediti in conto eseguiti in assenza di affidamento (scoperto di conto) o oltre l'affidamento concesso;

La Corte, con la sentenza n. 24418/2010 ha deciso che, per le rimesse ripristinatorie, la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto (pertanto consentendo una azione di ripetizione del cliente per l'intera durata contrattuale, anche superiore a 10 anni e senza limiti, se la domanda sia portata prima del decorso di 10 anni dalla chiusura del rapporto), mentre per le rimesse solutorie la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo (10 anni da ogni singola operazione contabilizzata in estratto conto).

La Corte ha inoltre stabilito *la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti in costanza di rapporto*, e ciò in quanto il rapporto di conto corrente è un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione.

Una diversa finalità dei versamenti - in particolare la natura solutoria dei medesimi - dovrebbe essere quindi dimostrata da chi ne eccepisce l'esistenza, al fine di ottenere la prescrizione a sé più favorevole sentenza n. 4518 del 26/02/2014.

"I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno



spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale".

Pertanto, poiché in giudizio è sempre la banca ad eccepire la natura solutoria delle rimesse, graverebbe sulla banca l'onere di allegare e dimostrare tale eccepita natura solutoria.

La sentenza n. 4518 della Corte di Cassazione non rappresenta sicuramente un caso isolato: la giurisprudenza è difatti uniforme nel sostenere che grava sulla parte che eccepisce la relativa eccezione l'onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse.

In particolare, tra le sentenze più recenti si richiama la pronuncia della Corte d'Appello di Brescia del 19/11/2014, che così ha deciso:

"Al contempo va richiamata la recente pronuncia della Cassazione (26.2.2014 n. 4518) che ha chiarito che i versamenti eseguiti su conto corrente affidato in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, che corrisponde allo schema causale tipico del contratto; mentre la diversa funzione solutoria dei singoli versamenti o di alcuni di essi deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni. Nello specifico deve rilevarsi che la Banca era gravata dall'onere di dimostrare l'esistenza di versamenti aventi natura solutoria, provando il limite degli affidamenti concessi e individuando i singoli versamenti oltre detti limiti, e come tale qualificabili come pagamenti e non come ripristino della provvista. Ed invece l'appellante neppure in sede di precisazione ha ritenuto di precisare le operazioni che dovevano ritenersi solutorie, in relazione alle quali si sarebbero giustificati nuovi conteggi che tenessero conto del termine di prescrizione con decorrenza dalle singole operazioni". Cfr. tra le molte: Tribunale di Alessandria, sentenza del 21/02/2015; conf.: Tribunale di Prato, sent. dell'1/03/2013; Corte d'Appello di Milano, sent. del 20/02/2013; Tribunale di Pescara, sent. del 24/06/2013; Tribunale di Prato, sent. dell'1/03/2013; Corte d'Appello di Lecce, sent. del 19/02/2013; Tribunale di Novara, sent. dell'1/10/2012; Tribunale di Taranto, sent. del 28/06/2012; Tribunale di Taranto, sent. del 27/06/2012).



Secondo l'orientamento prevalente quindi la prescrizione deve essere eccepita in modo preciso, con l'indicazione e la prova dei versamenti che abbiano avuto una funzione solutoria; diversamente l'eccezione non è da considerarsi ritualmente portata, e decorrerà, in mancanza, sempre dalla data di chiusura del rapporto.

Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino del 12/12/2014 ha però distinto la portata dell'onere probatorio per la banca delle rimesse solutorie, in forza della circostanza che la banca alleggi o meno l'esistenza di affidamenti sul rapporto di conto.

Il Collegio giudicante non ha condiviso il principio della Corte di Cassazione sent. 4518/2014, secondo cui le rimesse eseguite in rapporto avrebbero normalmente natura ripristinatoria.

La Corte d'Appello di Torino ha precisato che *solo nell'ipotesi in cui la banca confermi l'esistenza di affidamenti, avrà l'onere di indicare specificamente le rimesse ritenute solutorie, distinguendole da quelle ripristinatorie.*

Qualora invece la banca neghi l'esistenza di affidamenti o non ne alleggi l'esistenza, non sarà tenuta a dimostrare la natura solutoria delle rimesse.

Ciò in quanto, in assenza di affidamenti, tutte le rimesse sono da intendersi quali solutorie, senza necessità di ulteriore specificazione.

Anche il Tribunale di Mantova con la sentenza dell'11/06/2014 non ha condiviso l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4518/2014.

Questo giudice intende uniformarsi al suddetto orientamento, ritenendo inammissibile l'eccezione di prescrizione genericamente proposta dalla banca convenuta.

Ritiene invece necessario procedersi a C.T.U. contabile al fine di porre al consulente i seguenti quesiti:

- 1) "accerti il C.T.U., esaminando i soli atti e documenti prodotti dalle parti, quale sia il complessivo dare – avere relativo al rapporto di conto corrente n. 11185;
- 2) Applichi a detto rapporto il solo tasso di interesse legale e le spese dovute per legge fino al 6.11.2009;
- 3) Verifichi l'applicazione delle nuove norme contrattuali da tale data, anche con riferimento alle successive aperture di credito;
- 4) PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 6.11.2009: Scomputi le C.M.S., qualora applicate non sulla somma messa a disposizione dalla banca e rimasta inutilizzata dal correntista, ma bensì sulle somme massime effettivamente utilizzate in ciascun trimestre di riferimento e pertanto costituenti costo aggiuntivo rispetto all'interesse



passivo, come tale privo di giustificazione causale; scomputi del tutto le C.M.S. qualora non risultino esattamente stabilite in contratto le modalità di calcolo delle dette commissioni;

- 5) accerti se sia stata applicata correttamente la pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, scomputando gli interessi calcolati sulle C.M.S., qualora non dovute dal correntista ai sensi del punto 2); analogamente proceda con il calcolo delle valute, verificando se siano state validamente pattuite o meno;
- 6) accerti il C.T.U. se vi sia stato superamento del tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura, computando, comunque, anche la C.M.S. nelle spese e commissioni che, ex art. 644 c.p., devono essere considerate al fine verificare l'eventuale usurarietà delle condizioni applicate dalla banca al rapporto oggetto di giudizio, a meno che le stesse siano state scomputate ai sensi dei punti precedenti (Cass. pen. n. 28743/2010 e n. 12028/2010);
- 7) qualora rilevi (dopo aver scomputato *tutte le somme* eventualmente ritenute non dovute alla banca) il superamento del tasso soglia relativamente ad uno o più trimestri di riferimento, sostituisca per tali periodi al tasso effettivamente rilevato quello soglia individuato nei relativi D.M., ex art. 1419, co. 2, e 1339 c.c. (Trib. di Palermo 7.3.2000, in F.I. 2000, I, 1709; Cass. n. 5286/00; Cass. n. 14899/00)";

P.Q.M.

- nomina C.T.U. il Dott. ██████████;
- fissa per conferimento dell'incarico l'udienza del 10.11.2016 ore 10,00.

Si comunichi alle parti ed al C.T.U.

Teramo, 26.6.2016

IL GIUDICE



[Handwritten signature]

depositato in cancelleria il 29-6-2016

Cancelliere
dott. Francesco Agrimi

AVV. EMANUELE ARGENTO
 Via C. Battisti, 31 - Teliax 085.4429997
 65122 PESCARA
 Codice Fiscale RGN MNL 63A08 H199B
 Partita IVA 01526270689

Da "tribunale.teramo@civile.ptel.giustiziacert.it" <tribunale.teramo@civile.ptel.giustiziacert.it>
 A "avvemanueleargento@pec.giuffre.it" <avvemanueleargento@pec.giuffre.it>
 Data mercoledì 29 giugno 2016 - 16:13

Tribunale Ordinario di Teramo Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Tribunale Ordinario di Teramo.

--

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: ██████████/2014

Giudice: CIGNINI SABRINA

Attore principale: ██████████ SRL

Conv. principale: BANCA ██████████

Si da' atto che in data 29/06/2016 alle ore 16:15 il cancelliere AGRIMI FRANCESCO ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrò all'indirizzo di posta elettronica avvemanueleargento@pec.giuffre.it della parte EMANUELE ARGENTO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 29/06/2016

Tipo Evento: EVENTI DI RINVIO

Oggetto: NOMINA CTU E RINVIO ALL'UDIENZA DI GIURAMENTO (art.193 cpc)

Descrizione: NOMINATO CTU TULLI LORENZO E UDIENZA DI GIURAMENTO FISSATA AL 10/11/2016 10:00

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 29/06/2016 16:15

Registrato da AGRIMI FRANCESCO

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

Allegato(i)

BodyPart.txt (1 Kb)

IndiceBusta.xml (274 bytes)

Comunicazione.xml (1 Kb)

attoACQ.pdf.zip (1241 Kb)